REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale di Padova

Il Giudice

dott. Guido Marzella

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

nella causa di primo grado iscritta al n. R.G. e promossa

da

(C.F.)

- attrice-opponente -

elettivamente domiciliata in Padova, Largo Europa n. 12, con il patrocinio degli avv.ti MIOTTO GIAMPAOLO e LANA ANDREA,

contro

(C.F.)

- convenuto-opposto -

contumace,

e con l'intervento di

Firmato Da: MARZELLA GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 734a8

(C.F.)

- interveniente -

elettivamente domiciliata in , con il patrocinio degli avv.ti .

Conclusioni dell'attrice opponente:

come da foglio depositato per via telematica.

Conclusioni del convenuto:

nessuna.

Conclusioni della interveniente:

come da foglio allegato al verbale d'udienza del 26.5.16.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La – premettendo che il Tribunale di Padova aveva emesso in data 3.6.13, su istanza della "", il provvedimento monitorio di n. , con il quale le si ingiungeva il pagamento della somma di € 36.000,00, oltre ad interessi legali e spese di procedura, che si asseriva essere dovuta in forza di apposita polizza volta a coprire il rischio derivante dalla sospensione della patente di dipendenti della propria cliente – proponeva opposizione avverso il citato decreto eccependo, in via preliminare, la nullità dello stesso per abuso dello strumento procedurale determinato dal frazionamento del credito, dal momento che la controparte aveva attivato nella stessa data tre distinti ricorsi monitori in relazione a diverse sospensioni della patente sebbene il titolo contrattuale fosse il medesimo; rilevando quindi, nel merito, la sopravvenuta perdita del diritto all'indennizzo per tardiva denuncia del sinistro, effettuata oltre i tre giorni dalla verificazione del medesimo; invocando ad ogni modo la nullità della garanzia assicurativa a mente degli artt. 1908 e 1909 cc, essendosi in presenza di una evidente sovrassicurazione del rischio, dal momento che ciascun dipendente era stato

Firmato Da: MARZELLA GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 734a8

assicurato per l'importo mensile di € 6.000,00 laddove il suo salario non poteva superare il valore di € 1.200,00 anche in ragione del fatto che l'impresa individuale in questione risultava priva di bilanci d'esercizio tali da poter confermare un giro d'affari idoneo a giustificare la produttività indicata; rilevando quindi la inoperatività della garanzia assicurativa in relazione tanto al disposto dell'art. 4, sezione II, delle condizioni generali del contratto quanto al disposto degli artt. 1892 e 1893 cc, mancando la prova che il sig. espletasse in concreto mansioni implicanti la guida di veicoli; sottolineando altresì l'inoperatività della polizza in relazione al disposto dell'art. 3, sezione II, delle condizioni generali del contratto, stante la natura dolosa del fatto lesivo, non essendo neanche lontanamente immaginabile che tutte le cinque patenti venissero sospese per eccesso di velocità di oltre 60 km/h rispetto ai limiti vigenti nel giro di poco più di quattro mesi e circolando alla guida di veicoli in proprietà di terzi, ed altresì in considerazione del fatto che la opposta, pluriprotestata, risultava aver trasferito la propria sede legale in Roma, dopo aver abbandonato il capannone precedentemente locato in Padova, lasciando non saldati i canoni dovuti alla locatrice; rimarcando anzi che il si era poi contestualmente spogliato in data 22.10.12 dell'unico bene immobile di cui risultava proprietario e che i titolari delle patenti sospese risultavano tutti irreperibili; invocando ad ogni buon conto la riduzione dell'indennizzo prevista dall'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione, il quale prevede che per coloro ai quali la patente sia stata rilasciata da meno di tre anni l'indennità indicata è ridotta del 30%; chiedendo pertanto, conclusivamente, la declaratoria di nullità ed inefficacia del decreto e la sua conseguente revoca, con rigetto di ogni avversa domanda.

Rimasta contumace la " ", interveniva invece in giudizio la " ", quale cessionaria del credito, la quale

- denegava il ricorrere di una ipotesi di frazionamento del credito, dal momento che la

Firmato Da: MARZELLA GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 734a8

ingiungente aveva azionato in maniera distinta la richiesta di liquidazione della garanzia dovuta in relazione a sinistri diversi rispetto a quelli oggetto della presente causa,

- contestava la natura asseritamente tardiva della denuncia, giacché il termine di tre giorni richiamato *ex adverso* doveva ritenersi meramente ordinatorio e non perentorio, tanto che le relative pratiche erano state poi aperte dall'assicurazione senza alcun problema,
- osservava che la opponente non aveva fornito prova della asserita sovrassicurazione, laddove non potevano desumersi i ricavi di un'azienda dall'ammontare dei salari percepiti dai suoi dipendenti,
- rilevava che al momento della stipulazione della polizza la " " aveva sottoposto al la possibilità di scegliere tre diarie di importi differenti in base alle proprie necessità ed esigenze, senza peritarsi di richiedere documentazione in ordine al volume d'affari dell'officina,
- deduceva, in ogni caso, l'inapplicabilità dell'art. 1909 cc dal momento che nel caso di specie si era in presenza di una assicurazioni del patrimonio e non contro i danni,
- ribadiva che l' si spostava frequentemente in auto dal momento che l'impresa operava nel settore degli allestimenti fieristici ed era quindi tenuta ad inviare i propri dipendenti ovunque si rendesse necessario intervenire,
- affermava non presentare alcun rilievo la circostanza che le patenti fossero tutte state sospese per eccesso di velocità compiuto alla guida di un medesimo mezzo in proprietà di terzi, anche poiché le clausole della polizza non prevedevano alcuna esclusione di garanzia in proposito,
- deduceva che l' risultava aver conseguito la patente di guida da ben più di tre anni,

Firmato Da: MARZELLA GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 734a8

- sottolineava quindi la natura temeraria dell'opposizione,
- instava, conclusivamente, per il rigetto dell'opposizione e l'integrale conferma del decreto opposto ovvero, in subordine, per la condanna dell'assicurazione al pagamento in suo favore dell'importo di € 36.000,00.

Procedutosi alla trattazione del giudizio, nel corso della quale veniva respinta l'istanza formulata dalla parte interveniente ex art. 648 cpc, la causa era quindi interrotta a seguito della dichiarazione di fallimento di .

Datosi corso alla riassunzione del giudizio e rimasta contumace la curatela, si procedeva alla istruzione del giudizio con l'acquisizione di documentazione varia da soggetti terzi, sino a che la causa era infine trattenuta in decisione all'udienza del 26 maggio 2016.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda svolta in sede monitoria dalla "

" è improcedibile e non può pertanto essere accolta.

Come ben noto, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, che lo scrivente ritiene di condividere:

- non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che

Firmato Da: MARZELLA GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 734a8

l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale, di tal che tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto la frazione di un unico credito sono da dichiararsi improponibili (Cass. Sez. Un. 15.11.07 n. 23726 e Cass. 11.6.08 n. 15476),

- risulta contrario al principio di correttezza e buona fede e si risolve pertanto in un abuso del processo, il frazionamento giudiziale, contestuale o sequenziale, di un credito complessivamente portato da separate fatture, qualora tale credito derivi non già da molteplici rapporti obbligatori sussistenti tra le parti, bensì da un unico contratto (Cass. 9.3.15 n. 4702).

Ora, dal momento che nel caso di specie risulta *per tabulas* che la parte ingiungente abbia proposto in pari data, e cioè il 23.5.13, tre distinti ricorsi per decreto ingiuntivo – tra cui quello ivi opposto – afferenti alla riscossione della indennità prevista dalla medesima polizza assicurativa in relazione alla sospensione di tre delle patenti di guida a copertura delle quali l'assicurazione era stata stipulata (cfr. doc. 1, 3 e 4 di parte opposta), non vi è chi non veda come nella fattispecie appunto in una ipotesi di frazionamento del credito si verta.

Ed invero – sebbene i singoli fatti in ragione dei quali risulterebbe maturato il diritto al pagamento dell'indennità siano tra loro diversi – il titolo contrattuale in forza del quale la ricorrente agisce resta peraltro il medesimo, siccome ben desumibile dal tenore dei vari ricorsi, pedissequamente identici tra loro nella parte espositiva, salve le sole differenze relative alla descrizione delle singole infrazioni contestate ai dipendenti, titolari delle patenti sospese.

Né può sostenersi che la parte non si trovasse concretamente nella condizione di promuovere un'unica azione, poiché al momento del deposito dei ricorsi monitori essa era già in possesso di tutte le informazioni e la documentazione necessaria a far valere la

Firmato Da: MARZELLA GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 734a8

propria pretesa in relazione a ciascuna delle situazioni in questione, siccome plasticamente dimostrato dal fatto che in effetti tutti e tre gli atti venivano comunque depositati in pari data.

Circostanza, quest'ultima, la quale viene a connotare in maniera particolarmente negativa la condotta della odierna opposta, apparendo evidente – anche alla luce delle contestazioni poi sollevate dalla compagnia assicuratrice – l'intento di sottrarre in tal modo al giudice la possibilità di rendersi conto sin dall'esame del ricorso monitorio della particolarità del caso di specie, caratterizzato dalla sopravvenuta sospensione di ben cinque patenti di guida nel giro di poco più di quattro mesi, ogni volta per infrazioni al limite di velocità tali da comportare una durata della sanzione pari al massimo di sei mesi, con susseguente maturare dell'apparente diritto ad una indennità dell'assai cospicuo importo di € 180.000,00.

Il tutto in assenza di una qualsiasi ragione atta a giustificare il predetto frazionamento delle richieste ed ancor più ove si consideri che la parte insisteva altresì, nei propri atti, per la concessione della provvisoria esecuzione dell'emanando decreto, così da porre sin da subito la ingiunta in una condizione di minorità.

Riscontrato quanto appena esposto, deve allora disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e dichiararsi la improponibilità della domanda svolta dalla opposta.

Quanto infine alle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo tenendo conto:

- dei parametri dettati dal D.M. 10.3.14 n. 55, siccome disposto dall'art. 28 il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate,
- dell'ammontare del valore della causa,

Firmato Da: MARZELLA GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 734a8

le stesse gravano sulla parte interveniente in forza del principio della soccombenza sancito dall'art. 91 cpc.

Le medesime vanno invece compensate nei confronti della curatela del fallimento della " ", che non ha insistito per la conferma del provvedimento monitorio.

P. Q. M.

Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:

1) in accoglimento della proposta opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. emesso dal Tribunale di Padova in data 3.6.13;
2) condanna la " " a rifondere in favore di " " le spese processuali che liquida in € 7.254,00 per competenze, oltre al rimborso delle anticipazioni, delle spese generali, dell'IVA e degli accessori di legge;
3) compensa integralmente le spese di giudizio fra " ' ed il fallimento della " ".

Padova, 21 settembre 2016

Il Giudice

dott. Guido Marzella

Firmato Da: MARZELLA GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 734a8